



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 10 aprile 2014

Prot.2442/GG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Alle Organizzazioni di Categoria  
LORO SEDI

Oggetto: formazione continua

Con la presente desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulle iniziative adottate da alcuni collegi in relazione al nuovo regolamento della formazione continua. Sostanzialmente si sollevano eccezioni sull'incondizionata applicabilità del regolamento per la formazione continua pubblicato in data 31 dicembre 2013 sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

Al riguardo è utile ricordare che il regolamento per la formazione continua del perito industriale è stato adottato con atto deliberativo dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia, a norma di quanto prescritto dall'art. 7 DPR 137/2012.

Difatti, l'art. 7 comma 3, DPR 137/2012 dispone che:

*“Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale, quale unità di misura della formazione continua.”*

Il comma 4, prosegue: *“Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore”.*

Sicché, l'articolo 7 del D.P.R. 137/2012 dà attuazione al principio contenuto nella lettera b) del provvedimento di autorizzazione alla delegificazione, in tema di formazione continua dei professionisti.

In sintesi, il regolamento:

a) conferma che la formazione continua è uno specifico dovere del professionista, la cui violazione comporta illecito disciplinare;



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 10 aprile 2014

Prot.2442/GG/ff

- b) stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi, richiedendo sempre l'autorizzazione dei consigli nazionali e il parere vincolante del ministro nel caso intenda svolgere attività formativa su tutto il territorio nazionale;
- c) attribuisce al Consiglio Nazionale (e non al ministro vigilante, come disposto dallo schema di regolamento, che rende ad ogni modo preventivo parere favorevole) il compito, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR, di emanare un decreto per disciplinare modalità e condizioni dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi;
- d) demanda a convenzioni tra i consigli nazionali e le università la possibilità di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
- e) demanda ai diversi consigli nazionali il compito di individuare crediti formativi interdisciplinari;
- f) consente agli ordini e ai collegi di organizzare la formazione anche in cooperazione con altri soggetti;
- g) consente – con disposizione pressoché identica a quella contenuta nell'art. 6, comma 13 - alle regioni di disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;
- h) ribadisce quanto già affermato dalle disposizioni di autorizzazione, ovvero che resta ferma la disciplina vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Da quanto precede, segnatamente per fissare criteri di valutazione uniformi sull'intero territorio nazionale dell'obbligo formativo e assicurare i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento, la parità di valutazione dei crediti formativi, di cui alla lettera b) dell'art. 7 comma 3 DPR 137/12, spetta al Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del ministero vigilante, il compito/potestà di stabilire le regole per disciplinare le condizioni e le modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione, i requisiti di aggiornamento, il valore dei crediti, il regime convenzionale con le università per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, oltre ad individuare crediti formativi interdisciplinari. Al Collegio territoriale è consentito organizzare la formazione anche in cooperazione con altri soggetti.

Questo è lo scenario normativo di riferimento.

Riguardo le azioni adottate da alcuni collegi richiamate in premessa, si evidenzia che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati non ha poteri generali di primazia nei confronti dei Collegi territoriali, i quali restano autonomi, autarchici e senza alcun rapporto gerarchico rispetto al Consiglio Nazionale. Tale funzione di "vigilanza" è esercitata, al contrario, dal Ministero della Giustizia, come testualmente stabilito dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, dal D.Lgs. Lgt. n. 382/1944 e dall'art. 2229 c.c.

A tal fine, è il Ministero della Giustizia che realizza quella vigilanza dello Stato - prevista dall'articolo 2229 del c.c. – sugli Ordini e i Collegi, che, configurati come enti pubblici, organizzano le professioni, curano la tenuta degli Albi ed esercitano il potere disciplinare, esprimendo il riconoscimento del valore sociale della professione.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 10 aprile 2014

Prot.2442/GG/ff

Questo sistema è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 11/1968 che riguarda l'Ordine dei Giornalisti). Nella sentenza si legge: “...il potere del Ministro è corollario del pubblico interesse al regolare funzionamento dei Consigli”.

Ciò detto è evidente che il regolamento per la formazione continua, sebbene prima di essere sottoposto al parere del Ministero vigilante sia già stato oggetto di un ampio dibattito con i collegi territoriali, resti un atto migliorabile; ma ciò non può avvenire che in stretta osservanza del quadro normativo. E difatti, una rivisitazione del regolamento è già in programma e terrà conto necessariamente delle osservazioni pervenute, dell'esperienza vissuta e di quanto previsto per gli analoghi regolamenti adottati dalle altre professioni tecniche.

Se invece si pongono in essere fin da ora provvedimenti unilaterali di inottemperanza di vario genere rispetto a quanto previsto dal regolamento, deve essere chiaro che si vanno a disattendere in maniera impropria, se non radicalmente illegittima, atti sui quali non è possibile esercitare una potestà in quanto espressione della sfera d'azione di altra amministrazione.

Risulta infine evidente che alla luce delle considerazioni di legittimità testé espresse, Vi richiediamo di provvedere al ritiro e/o annullamento delle eventuali autonome e illegittime posizioni assunte, onde evitare una nostra eventuale segnalazione al Ministero Vigilante.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Angelo Dell'Osso)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre



CONGRESSO STRAORDINARIO  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Un Paese e una categoria  
alla ricerca di un nuovo equilibrio,  
promuovendo lavoro e welfare

13-14-15 novembre 2014  
Roma, Marriott Hotel